Sent. n. 87/2026 pubbl. il 31/08/2026
Cron. n. : 3045/2026
Rep. n. 158/2026 del 31/08/2026

P.U. 165-1/2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

Dott. Gaetano Savona Presidente rel.

Dott.ssa Silvia Cocco Giudice

Dott. Luca Angioi Giudice

nel P.U. 165-1/2026 promosso da

Jessica Pisano[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Careddu e con l'assistenza della dott.ssa Veronica Pittaluga in qualità di organismo di composizione della crisi;

ricorrente

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 22.7.2026, Jessica Pisano ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al riguardo, la ricorrente ha esposto di essere persona fisica, di versare in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 del C.C.I.I., originato dalla responsabilità illimitata e solidale assunta quale socia della società in nome collettivo "DE.MO. di Deiana Egidio Marco s.n.c.", operante nel settore della ristorazione, nella quale deteneva una partecipazione di minoranza, essendo la gestione amministrativa, contabile e fiscale affidata all'altro socio, il quale ha omesso il pagamento degli obblighi fiscali e previdenziali, occultandone alla socia l'entità, e si è successivamente reso irreperibile; la ricorrente ha pertanto ceduto la propria quota di partecipazione in data 4.4.2025, rimanendo nondimeno obbligata, ai sensi dell'art. 2290 c.c., per i debiti sociali sorti nel periodo di partecipazione alla compagine; di non possedere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 del 2019 e di voler mettere a disposizione il suo patrimonio per la soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo passivo, Jessica Pisano ha rappresentato di avere debiti per complessivi € 64.042,92 circa, di cui: € 34.916,80 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di cui € 29.607,61 per contributi e sanzioni amministrative ed € 5.309,19 per oneri di riscossione e diritti di notifica), €

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

2.816,07 nei confronti dell'INPS per contributi 2024/2025 non iscritti a ruolo, € 583,48 nei confronti della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano per diritti annuali, € 21.972,08 nei confronti de La Tazza d'Oro s.r.l., nonché € 3.754,48 per compensi in prededuzione; sotto il profilo attivo, ha allegato di non essere proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato, di essere intestataria di un conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. con saldo pari a € 425,04 e di percepire un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa € 1.000,00, potendo destinare al ceto creditorio € 300,00 mensili per trentasei mensilità, per complessivi € 10.800,00.

La ricorrente ha, altresì, esposto di non essere soggetta ad altre procedure concorsuali e di non aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né di aver beneficiato, nello stesso periodo, di un provvedimento di esdebitazione.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Veronica Pittaluga, la quale ha espresso valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, la diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni, le cause dell'indebitamento e la possibilità di acquisire attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, considerato che la debitrice può mettere a disposizione della procedura la quota del proprio reddito eccedente quanto occorre al mantenimento suo e della figlia minore, unica risorsa economica di cui dispone.

C) Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Deve, in primo luogo, ritenersi provato, sulla base di quanto esposto e rappresentato nel ricorso e nella relazione dell'O.C.C., che l'esposizione debitoria della ricorrente deriva da pregressa attività d'impresa esercitata in forma societaria, con partecipazione di minoranza, per la quale, anche in ragione del mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale. [redacted] è, pertanto, assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata.

Ciò posto, deve ritenersi provata, altresì, la sua situazione di sovraindebitamento, considerata l'esposizione debitoria di circa € 64.042,92, a fronte dell'esigua disponibilità reddituale della ricorrente, pari a circa € 1.000,00 mensili.

Quanto all'attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori, l'O.C.C. ha individuato nella somma di € 300,00 mensili, da corrispondere per trentasei mesi per un totale di € 10.800,00, oltre il saldo del conto corrente di € 425,04, il patrimonio disponibile per la procedura.

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2

In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni della debitrice, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268, comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [redacted] C.F. [redacted]
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Veronica Pittaluga;
3. ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifichi alla debitrice e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 28 agosto 2026

Il Presidente rel.

dott. Gaetano Savona

Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfccce16ce7f78d31ff175574e0f2